

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Consigli di Corso di Studi in del Dipartimento di Scienze, di seguito denominato Dipartimento, istituito con Decreto Rettorale n. 162 del 6 giugno 2012 ed attivato con Decreto Rettorale n. 290 del 2 agosto 2012.

Articolo 2

Composizione del Consiglio di Corso di Studio

1. Ciascun Consiglio di Corso di Studi (CCS) è costituito:
 - a) dai professori e dai ricercatori di ruolo titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento di un CdS a ciclo unico, ovvero di un CdS triennale e dell'eventuale CdS magistrale che ne è naturale proseguimento;
 - b) dai titolari di contratti di insegnamento attribuiti dal Dipartimento per discipline comprese nei CdS;
 - c) da una rappresentanza degli studenti pari, secondo quanto riportato nello Statuto, almeno al 15% dei docenti componenti il Consiglio di cui alla lettera a) e b) di ciascun CCS, di durata biennale;
 - d) da una unità di personale tecnico-amministrativo del Settore Gestione della Didattica del Dipartimento, designata dal Direttore del Dipartimento, che partecipa alle adunanze senza diritto di voto e, pertanto, non concorre alla determinazione del quorum, ove necessario, per la validità delle medesime adunanze.
2. Il Consiglio di CdS si riunisce in seduta plenaria, per la quale sono convocati tutti i componenti.
3. All'inizio di ogni A.A. viene ridefinito il Consiglio del CdS nella sua componente relativa ai docenti di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b).

Articolo 3

Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi

1. Il Consiglio di CdS elegge il proprio coordinatore tra i professori di I° e II° fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato appartenenti al suddetto consiglio e afferenti al Dipartimento di Scienze.
2. Le elezioni del Coordinatore del CCS vengono indette dal Direttore del Dipartimento.
3. L'elezione del Coordinatore avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con le stesse modalità con cui sono eletti i Direttori di Dipartimento.
4. L'elettorato attivo è rappresentato dai componenti del CdS di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e c).
5. Il Coordinatore eletto è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.
6. Il Coordinatore sovrintende e coordina tutte le attività del CCS per cui non è previsto un responsabile specifico. Il mandato del Coordinatore del CCS è di quattro anni accademici, coincidente con il mandato del Direttore di Dipartimento, ed è rinnovabile consecutivamente una

sola volta. In caso di anticipata conclusione della funzione di coordinatore il CCS elegge nel suo ambito e con le modalità descritte nel presente articolo, commi 1-4, altro coordinatore per lo scorcio del mandato.

In caso di assenza per limitati periodi di tempo il Direttore nomina un Coordinatore vicario.

Articolo 4

Sedute del Consiglio del Corso di Studi

1. Il Consiglio di CdS è convocato dal Coordinatore con cadenza almeno bimestrale e comunque ogni volta che si renda necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del CCS.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata singolarmente ad ogni componente del CCS, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo ufficiale indicato da ogni componente del CCS. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di CdS sono valide a condizione che:
 - a) tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - b) sia presente almeno un terzo dei componenti il Consiglio, per punti che non prevedono argomenti di cui sia stata lasciata al CdS delega con potere deliberativo, ai sensi dell'art 13 comma 4 del regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - c) sia presente almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di CdS, per delibere su argomenti di cui sia stata lasciata al CdS delega con potere deliberativo, ai sensi dell'art art 8 comma 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento, In questo caso, le proposte e/o delibere sono considerate valide se assunte a maggioranza assoluta dei votanti presenti.
4. L'assunzione delle decisioni avviene con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento
5. Le delibere del Consiglio di CdS vengono adeguatamente pubblicizzate, anche per via telematica, e sono pubblicate sul sito web del Dipartimento.
6. Due o più Consigli di CdS possono riunirsi in seduta congiunta, su proposta e d'intesa dei Coordinatori, ovvero di almeno un terzo dei componenti di ciascun CCS, per trattare materie di comune interesse. I Consigli in seduta congiunta sono presieduti dal Presidente di uno dei CCS secondo criteri di alternanza.

Articolo 5

Funzioni e Compiti del Consiglio di Corso di Studi

1. Il Consiglio di Corso di Studi (CCS) ha il compito primario di disciplinare, coordinare, monitorare e assicurare la funzionalità dei corsi di studi che ad essa afferiscono.
2. Il Consiglio di CdS impronta le attività didattiche e formative a criteri di rigore culturale, aggiornamento scientifico, scrupolo critico, funzionalità organizzativa, ed efficace promozione delle diverse competenze e professionalità, con l'intento di conseguire gli obiettivi formativi e di sviluppare un sapere critico negli studenti.
3. Al Consiglio di CdS sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8 comma 9 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.

4. Ciascun Consiglio di CdS predispone, in osservanza dei tempi e delle scadenze previste, il piano annuale delle attività didattiche di sua pertinenza, ed in particolare:
- a) l'elenco degli insegnamenti curriculari (con l'indicazione dei SSD di riferimento) e delle altre attività formative, e il loro grado di integrazione nel concorrere all'ottenimento degli obiettivi formativi del corso di studio;
 - b) gli insegnamenti a scelta libera offerti agli studenti nell'ambito del corso di studio, con la chiara indicazione degli obiettivi formativi e del grado di integrazione con gli altri insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità o requisiti d'ingresso di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa e verifica il grado di integrazione dei relativi programmi, ai fini del soddisfacimento degli obiettivi didattici e culturali del corso di studio;
 - d) i Rapporti di Riesame, attuando un processo periodico e programmato con lo scopo di verificare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia della propria azione, al fine di individuare e mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. Al tal fine individua, nel suo ambito, una Commissione incaricata della redazione dei Rapporti Annuali di Riesame, da sottoporre al Consiglio di CdS e al Consiglio di Dipartimento;
 - e) l'istruzione e la redazione di ciascuna Scheda Unica Annuale (SUA) relativa ai corsi di studi e dei relativi adempimenti connessi, anche avvalendosi di un'apposita commissione incaricata;
 - f) la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, tenendo conto degli obiettivi formativi dei corsi di studio e delle evidenze che risultano dalla valutazione della qualità;
 - g) un piano per la copertura degli insegnamenti da sottoporre ogni anno al Consiglio di Dipartimento, per l'approvazione,, sentita la disponibilità di docenti e ricercatori del Dipartimento e/o di altre strutture primarie dell'Ateneo. Propone, infine, gli insegnamenti la cui copertura può essere affidata mediante affidamento, supplenza e/o contratto di diritto provato ai sensi dell'art. 23 L 240/2010, e gli obiettivi formativi degli stessi;
 - h) un regolamento per il tirocinio formativo o altra attività di formazione analoga, tenendo conto di quanto eventualmente disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - i) un regolamento per l'assegnazione della tesi, tenendo conto di quanto eventualmente disposto dal regolamento didattico di Ateneo.
5. Le attività didattiche afferenti ai diversi CdS possono essere promosse e organizzate anche in regime di convenzione con altri enti pubblici di ricerca, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 6

Commissioni e Responsabilità

1. Il Consiglio di CdS può istituire commissioni di lavoro o affidare incarichi di responsabilità per specifiche attività, quali:
- a) Commissione Tirocini per la valutazione dei tirocini formativi;
 - b) Commissione per l'accesso ai corsi di laurea e laurea Magistrale, come previsto nel Regolamento didattico del CdS. Questa commissione può altresì occuparsi della redazione dei test per l'accertamento delle competenze in ingresso e in uscita dai rispettivi corsi di studio e dell'elaborazione dei risultati di tali test;
 - c) Commissione incaricata della redazione del Rapporto Annuale di Riesame; e della Sua-CdS;

- d) Commissione incaricata della redazione della Sua-CdS;
 - e) Gruppo di Autovalutazione (GAV), diverso dalla commissione responsabile del rapporto di Riesame, responsabile dell'Autovalutazione finalizzata all'Accreditamento e quindi anche della valutazione del Processo di Riesame,
 - f) commissione di istruzione pratiche studenti;
 - g) responsabile delle attività connesse al Programma Erasmus.
2. Le commissioni e/o gli incarichi di cui ai punti a), b), d), g) ed f) sono affidate a docenti del CdS afferenti al Dipartimento, la commissione di cui al punto c) deve comprendere una rappresentanza studentesca, mentre il GAV deve comprendere tutte le figure operanti a diverso titolo nel CdS stesso.

Articolo 7

Ordinamenti e Regolamenti Didattici

1. Il Consiglio di CdS predispone gli Ordinamenti dei Corsi di Studio di lauree triennali e magistrali ad esso afferenti. Gli Ordinamenti dei CdS definiscono, tra l'altro:
- a. le denominazioni, le classi di appartenenza, gli obiettivi formativi qualificanti;
 - b. il quadro generale delle attività formative e i crediti ad esse assegnati;
 - c. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Il Regolamento didattico del CdS deve specificare, tra l'altro:
- a) l'elenco degli insegnamenti curriculari e delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di insegnamenti e attività formative;
 - c) le modalità di accesso, le disposizioni sulla frequenza e i requisiti di ammissione.

Articolo 8

Norme generali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento si richiamano le normative di legge vigenti, nonché lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e i suoi regolamenti di funzionamento
2. Entro 30 giorni dalla approvazione del presente regolamento il Direttore di Dipartimento indice le votazioni per la rappresentanza studentesca di cui al comma c) , art. 2, e del Coordinatore del Consiglio di CdS per lo scorcio del quadriennio accademico 2012-2016, nonché delle rappresentanze previste in altri organi del Dipartimento, ai sensi del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze.